SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A3686-94A3687

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 maggio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rissuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 5 novembre 1993, 6 e 30 dicembre 1993, 21 gennaio, 21 febbraio e 22 aprile 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 72.887 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti.

Decreta:

Art. 1

È disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1993/2023.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1994, non verrà corrisposta, dal momento che è già pervenuta a scadenza.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a lire 93,75%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quinta tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/2004;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 giugno 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023. Dette operazioni avranno inizio il 2 giugno 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994 valutati in L. 67.500.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3673

DECRETO 23 maggio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rissuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine d

conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 aprile, 22 aprile e 6 maggio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione della prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004,

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 72.887 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994 2004.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore, è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi» ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a lire 98,15% tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959 n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effetuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della settima tranche dei B.T.P. 9% - 1° novembre 1993/2023;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 giugno 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 2 giugno 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994 valutati in L. 85.000.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3674

DECRETO 23 maggio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rissuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 aprile, 22 aprile e 6 maggio 1994, con i quali è stata disposta l'emissione della prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 72.887 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti,

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a lire 99,05%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare appositi convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quinta tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 1° giugno 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessanta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 1° giugno 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 199- valutati in L. 85.000.000.000, faranno carico al cap. 467: dello stato di previsione della spesa del Ministero de tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gl anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3675

DECRETO 23 maggio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti,e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 aprile, 22 aprile e 6 maggio 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 72.887 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a lire 99,60%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale, eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quinta tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 1° giugno 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo dovuto allo Stato, al netto per sessanta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 1° giugno 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 85.000.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3676

DECRETO 23 maggio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 aprile, 22 aprile e 6 maggio 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del

Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° aprile 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 72.887 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione di una quinta tranche disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° giugno 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 1994 con corresponsione di 62 giorni di dietimi d'interesse. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 marzo 1994, ed in particolare quelle di cui all'art. 12 concernenti le modalità di assegnazione dei titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione». Il

versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 giugno 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3677

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 aprile 1994.

Criteri e modalità di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, confluito nel Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale dispone che il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, già confluito nel Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è confermato in lire 4.764 miliardi per il corrente esercizio finanziario;

Considerato che il predetto art. 4 prevede che le quote spettanti alle regioni a statuto ordinario sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

Vista la relazione prot. n. 496 AG46 in data 11 marzo 1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la quale sono stati proposti alla Conferenza Stato-regioni i criteri di riparto del F.N.T. 1994, confluito nel fondo comune regionale, conformi a quelli approvati dalla Conferenza medesima nella riunione del 25 marzo 1993 e stabiliti con decreto Trasporti-Tesoro 24 aprile 1993, n. 969;

Considerato che tali criteri si basano sulla parametrazione di quattro classi di dati e precisamente dati territoriali, economici, aziendali e dati relativi ad aree metropolitane;

Considerato che, in conformità a quanto proposto dai presidenti delle regioni e delle province autonome con note prot. n. 117/A3 dell'8 febbraio 1994 e n. 219/A3 del 4 marzo 1994, si è ritenuto di correggere l'applicazione di detti criteri con la previsione di un fondo di solidarietà a carico delle regioni che nell'anno 1993 hanno ottenuto un incremento della rispettiva quota rispetto alle assegnazioni dell'anno 1992 ed in favore di quelle la cui quota viene ridotta rispetto allo stesso anno 1992, così come evidenziato nelle colonne 3 e 6 della tabella formante parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti, corretti dal fondo di solidarietà, il Fondo nazionale trasporti 1994, già confluito nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come indicato nella colonna 7 della citata tabella risulta così ripartito:

Regione	Importo (× 1000)
Abruzzo	104.684.268
Basilicata	59.491.728
Calabria	137.653.348
Campania	568.059.248
Emilia-Romagna	358.717.208
Lazio	743.079.428
Liguria	224.988.048
Lombardia	916.899.948
Marche	112.329.988
Molise	28.736.068
Piemonte	418.425.048
Puglia	294.802.908
Toscana	341.809.788
Umbria	69.216.788
Veneto	385.106.188
Totale	4.764.000.000

Sentita la Conferenza Stato-regioni la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 30 marzo 1994;

Decreta:

Sono approvati i criteri e le modalità di riparto, illustrati nelle premesse, del Fondo nazionale trasporti 1994, già confluito nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, criteri in base ai quali il Fondo stesso risulta ripartito secondo quanto indicato nelle premesse ed evidenziato nella colonna 7 della tabella dianzi citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

RIPARTO FONDO NAZIONALE TRASPORTI 1994

Regioni	Quote 1993		Fondo solidarietà			Ass. solid.	Quote 1994
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Abruzzo	108 438 168	2,2762	3 753 900	3,87	—	—	104 684 268
Basilicata	61 703 328	1,2952	2 211 600	2,28	—		59 491 728
Calabria	142.357 848	2,9882	4 704 500	4,85	—	—	137 653 348
Campania	550 870 848	11,5632	—	—	17,72	17 188 400	568 059 248
Emilia-Romagna	373 364 208	7,8372	14 647 000	15,10	—	—	358 717 208
Lazio	676.973 928	14,2102	—	—	68,15	66 105.500	743 079 428
Liguria	216 199 848	4,5382	—	—	9,06	8.788 200	224 988 048
Lombardia	911.982 048	19,1432	—	—	5,07	4 917 900	916 899 948
Marche	116 918 088	2,4542	4 588 100	4,73	—	—	112 329 988
Molise	29 832 168	0,6262	1 096 100	1,13	—	—	28 736 068
Piemonte	438.678.648	9,2082	20 253 600	20,88	—	—	418 425 048
Puglia	305.715 408	6,4172	10 912 500	11,25	—	—	294 802 908
Toscana	357 261 888	7,4992	15 452.100	15,93	—	—	341 809 788
Umbria	72 136 488	1,5142	2 919 700	3,01	—	—	69 216 788
Veneto	401 567.088	8,4292	16 460 900	16,97	—	—	385 106 188
Totali	4 764 000 000	100,00	97 000 000	100,00	100 00	97 000 000	4 764 000 000

94A3678

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 maggio 1994.

Individuazione degli atti di competenza del Ministro e delega di alcuni di essi ai dirigenti generali preposti agli organi centrali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Ritenuto di dover procedere ad una prima individuazione degli atti che in applicazione dei decreti legislativi sopra richiamati, delle leggi speciali e di settore vigenti, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali e di delegare l'adozione di alcuni di essi ai direttori generali preposti agli organi centrali di questo Ministero,

Considerato che al Ministero per i beni culturali e ambientali non è stato assegnato alcun Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali gli atti di Governo e di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali ed i provvedimenti che importino comunque responsabilità politiche, che riguardino problemi di carattere generale relativi ai rapporti istituzionali con l'estero, ivi compresa la designazione di rappresentanti dell'Amministrazione in organismi, istituzioni ed enti esteri e internazionali.

Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in applicazione di leggi speciali o di settore, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali:

la definizione degli obiettivi prioritari della tutela dei beni, della programmazione generale, del bilancio e la diramazione delle conseguenti direttive generali;

il coordinamento, ai fini di una politica unitaria di conservazione e di valorizzazione, delle attività dei dirigenti generali;

gli accordi di programma;

l'approvazione dei programmi e dei piani settoriali di intervento;

i provvedimenti di organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica e la individuazione delle dotazioni organiche degli uffici;

i provvedimenti di natura normativa e le circolari interpretative di norme;

gli atti con i quali vengono stabiliti i principi e i criteri per la erogazione di contributi;

le convenzioni, le intese, gli accordi e gli atti similari con altre amministrazioni dello Stato e con enti pubblici territoriali che riguardino più settori dell'Amministrazione;

le determinazioni circa la copertura delle vacanze nell'organico dei dipendenti;

le preposizioni e i trasferimenti dei dirigenti;

gli atti di indirizzo relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale;

la nomina degli ispettori onorari,

i provvedimenti per i quali è previsto il parere preventivo del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

gli atti di riconoscimento della personalità giuridica degli enti culturali;

la designazione e la nomina dei rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, in organismi, istituzioni ed enti nazionali o internazionali;

la destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di ingresso e dai servizi aggiuntivi e di ogni altra entrata;

le decisioni concernenti la concessione del patrocinio, le benemerenze, le proposte di concessione di onorificenze;

i provvedimenti di concerto con gli altri Ministri;

le autorizzazioni a compiere missioni all'estero;

il prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni culturali all'estero;

l'accettazione di lasciti, donazioni e depositi;

integrazioni degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

iniziative in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni;

gli espropri, i «vincoli» e le «declaratorie», ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

gli atti definitivi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi degli articoli 31 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le acquisizioni previste dall'art. 39 della medesima legge.

Art. 2.

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ai direttori generali, l'adozione dei provvedimenti di seguito indicati, di competenza del Ministro, è delegata:

A) Ai direttori generali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:

i provvedimenti concernenti la vigilanza su fondazioni ed enti (art. 25 del codice civile; legge 20 marzo 1975, n. 70 e legge 2 aprile 1980, n. 123), con esclusione della designazione e della nomina dei rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, in organismi, istituzioni ed enti;

l'autorizzazione alla chiusura straordinaria degli istituti aperti al pubblico (legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 4)

B) Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni culturali e ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici:

la determinazione della tassa di ingresso, il libero accesso e l'ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e delle loro articolazioni (legge 23 luglio 1980, n. 502);

gli atti di annullamento e quelli surrogatori ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

le concessioni di scavo ad enti o privati (legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 45);

l'occupazione di terreni per ricerche archeologiche (legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 45),

i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

C) Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archivistici:

l'espressione al Ministero dell'interno dei pareri ai sensi del decreto 3 dicembre 1975, n. 854, art. 3.

D) Al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

le visite ispettive nei confronti degli istituti culturali e delle biblioteche non statali e l'approvazione dei bilanci (legge 29 gennaio 1975, n. 5);

l'approvazione dei regolamenti organici del personale degli istituti pubblici;

gli atti di esclusione dalle biblioteche pubbliche statali.

D) Al direttore generale per gli affari generali amministrativi e del personale:

i rapporti con i sindacati.

Il presente decreto sostituisce e annulla tutte le precedenti deleghe; sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il Ministro: FISICHELLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 101

94A3680

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 aprile 1994.

Determinazione della misura del canone per la locazione di circuiti via satellite in ambito europeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, relativa alle disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, relativo alla concessione in esclusiva alla società Iritel dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'approvazione della relativa convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la predetta società;

Considerato che la società Iritel per effetto di accordi con i gestori di servizi di telecomunicazioni in Europa deve realizzare un certo numero di circuiti su sistemi europei via satellite per far fronte all'incremento del traffico telefonico ad uso pubblico di sua competenza;

Visto che la società Telespazio, in applicazione della suddetta convenzione del 1° agosto 1984, è in grado di mettere a disposizione della società Iritel i mezzi trasmissivi in tecnica numerica presso le stazioni terrene del Fucino e del Lario per la realizzazione di collegamenti europei via satellite;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, approvativo del canone annuo relativo all'uso delle stazioni terrene del Fucino e del Lario da attribuire alla società Telespazio per l'anno 1992 per ciascun circuito realizzato via satellite;

Considerato che occorre procedere alla rideterminazione del canone annuo di cui al predetto decreto ministeriale 24 settembre 1992 per l'uso delle stazioni terrene del Fucino e del Lario nell'anno 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Il canone annuo da attribuire alla società Telespazio per l'utilizzazione delle stazioni terrene del Fucino e del Lario da parte della società Iritel è fissato, per il 1993, nella misura di L. 9.233.000 per circuito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1994

Il Ministro: PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 211

94A3679

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 aprile 1994.

Criteri e modalità per la concessione della garanzia integrativa sui finanziamenti concessi ai consorzi e società consortili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificato dall'art. 12-*bis* della legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 26 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativo alla costituzione del «Fondo centrale di garanzia» presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), per le finalità indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 7 della legge 10 ottobre 1957, n. 517, così come modificato dall'art. 26 della legge n. 317/1991, con il quale viene istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti per il credito agevolato al commercio;

Visto il comma 4 dell'art. 26 della legge n. 317/1991 che estende ai finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili, ai sensi della medesima legge, la possibilità dell'intervento della garanzia dei Fondi di cui sopra, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanato di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. La garanzia sui finanziamenti concessi ai concorzi e alle società consortili ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317, è accordata con il seguente criterio:

a) per i consorzi e le società consortili costituiti in maggioranza da piccole e medie imprese industriali e/o artigiane l'intervento è effettuato a valere sul Fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche;

b) per i consorzi e le società consortili costituiti in maggioranza da piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi l'intervento è effettuato a valere sul fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modifiche.

Art. 2.

1. L'intervento della garanzia dei fondi di cui al precedente articolo può coesistere con altre forme di garanzia da chiunque prestate.

2. L'importo massimo della garanzia è commisurato all'ammontare del finanziamento concesso in linea capitale.

3. Le somme eventualmente recuperate dalle banche dopo l'intervento dei fondi di cui al precedente articolo possono essere trattenute fino a concorrenza della garanzia accordata. Ogni eccedenza deve essere restituita al Mediocredito centrale. Nel caso di ritardo nella restituzione delle predette eccedenze, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso di interesse legale, maggiorato di 5 punti percentuali

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le modalità ed i criteri fissati dal Mediocredito centrale in relazione all'operatività dei fondi di garanzia di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A3720

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è stata istituita l'Università degli studi del Molise;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, n. 1025, con il quale è stata inserita, nello statuto dell'Università degli studi del Molise, la facoltà di scienze economiche e sociali;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n 341;

Visto il decreto rettorale n. 200 del 9 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1991, con il quale sono stati inseriti, nei corsi di laurea della facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università degli studi del Molise, nuovi insegnamenti complementari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali del 27 maggio 1993, del senato accademico del 23 luglio 1993 e del consiglio di amministrazione del 9 settembre 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali del 23 febbraio 1994, del senato accademico del 23 febbraio 1994 e del consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1994, di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale l'8 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Gli articoli da 17 a 33 del vigente statuto, relativi alla facoltà di scienze economiche e sociali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi alla facoltà di economia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 17. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

a) la laurea in discipline economiche e sociali;

b) la laurea in economia aziendale.

Art. 18. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 19 [*A) Laurea in discipline economiche e sociali*]. — La durata del corso di studi per la laurea in discipline economiche e sociali è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 20. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea di discipline economiche e sociali sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 37, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nel successivo art. 27;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per il corso di laurea in discipline economiche e sociali o per ciascun indirizzo attivato nella facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 21. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in discipline economiche e sociali, sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in discipline economiche e sociali. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 22. — Il piano di studi del corso di laurea in discipline economiche e sociali comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di ateneo tra un minimo di quattro e un massimo di sei.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i princìpi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in discipline economiche e sociali.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente gli insegnamenti fondamentali attivabili nel corso di laurea in discipline economiche e sociali, tra le discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica, sono stati scelti secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica):

economia politica;

istituzioni di economia;

due nell'elenco P02A (economia aziendale):

economia aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda, oppure ragioneria generale ed applicata;

uno nell'elenco P03X (storia economica):

storia economica;

uno nell'elenco N01X (diritto privato):

istituzioni di diritto privato;

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico):

istituzioni di diritto pubblico;

uno nell'elenco S01A (statistica):

statistica;

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche):

matematica generale;

uno nell'elenco S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali):

matematica finanziaria.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventidue annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 25) e l'esame di laurea.

Art. 23. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in discipline economiche e sociali con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti il corso di laurea in discipline economiche e sociali e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in discipline economiche e sociali, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 24. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici per il corso di laurea in discipline economiche e sociali, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 22 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 25. — Per il conseguimento della laurea in discipline economiche e sociali lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

Per l'esame di lingua sono attivati corsi ufficiali biennali.

L'esame sarà comprovato dal voto espresso in trentesimi.

L'esame dovrà essere sostenuto preferibilmente entro il terzo anno di corso.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

La prova di informatica consiste in un colloquio e in una esercitazione pratica.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 22.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 26. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta fra quelle seguite nel proprio corso di studi.

Art. 27. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in discipline economiche e sociali, tra i quali attivarne almeno dodici previsti dalla nuova normativa (ex art. 7 del decreto 27 ottobre 1992):

Area economica:

econometria;

economia dello sviluppo;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

politica economica;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

organizzazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

demografia;

matematica per le scienze sociali;

ricerca operativa;

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica sociale.

Altre aree:

storia delle relazioni internazionali.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in discipline economiche e sociali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno due insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere almeno sei annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M04X - storia contemporanea;

M07B - logica e filosofia della scienza;

Q01B - storia delle dottrine politiche;

Q02X - scienza politica;

Q05A - sociologia generale;

Q05C - sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05D - sociologia del territorio e dell'ambiente;

Q05E - sociologia dei fenomeni politici.

Potranno inoltre essere inclusi nell'elenco delle materie caratterizzanti tutte quelle comprese nei raggruppamenti relativi alle materie fondamentali (ex art. 6 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992):

P01B - economia politica;

P02A - economia aziendale;

P03X - storia economica;

N01X - diritto privato;

N04B - istituzioni di diritto pubblico;

S01A - statistica.

Art. 28 [*B) Laurea in economia aziendale*]. — La durata del corso di studi per la laurea in economia aziendale è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 29. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia aziendale sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 37, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nel successivo art. 36;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per il corso di laurea in economia aziendale o per ciascun indirizzo attivato nella facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 30. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia aziendale sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e

quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in economia aziendale. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 31. — Il piano di studi del corso di laurea in economia aziendale comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di ateneo tra un minimo di quattro e un massimo di sei.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i princìpi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in economia aziendale.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente gli insegnamenti fondamentali attivabili nel corso di laurea in economia aziendale, tra le discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica, sono stati scelti secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica):
economia politica;
istituzioni di economia;

due nell'elenco P02A (economia aziendale):
economia aziendale;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda, oppure ragioneria generale ed applicata;

uno nell'elenco P03X (storia economica):
storia economica;

uno nell'elenco N01X (diritto privato):
istituzioni di diritto privato;

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico):
istituzioni di diritto pubblico;

uno nell'elenco S01A (statistica):
statistica;

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche):
matematica generale;

uno nell'elenco S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali):
matematica finanziaria.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventidue annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 34 e l'esame di laurea.

Art. 32. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia aziendale, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 33. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea in economia aziendale, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 31 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 34. —. Per il conseguimento della laurea in economia aziendale lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

Per l'esame di una lingua sono attivati corsi ufficiali biennali.

L'esame sarà comprovato dal voto espresso in trentesimi.

L'esame dovrà essere sostenuto preferibilmente entro il terzo anno di corso.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

La prova di informatica consiste in un colloquio e in una esercitazione pratica.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 31.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 35. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta fra quelle seguite nel proprio corso di studi.

Art. 36. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica.

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Potranno inoltre essere inclusi nell'elenco delle materie caratterizzanti tutte quelle comprese nei raggruppamenti relativi alle materie fondamentali (ex art. 6 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992):

P01B - economia politica;

P02A - economia aziendale;

P03X - storia economica;

N01X - diritto privato;

N04B - istituzioni di diritto pubblico;

S01A - statistica.

Art. 37 — *(Discipline delle aree economica, aziendale giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia).*

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dell'industria;

storia economica;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo,

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia economica del turismo;

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare,

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese.*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategia d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali.

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;

diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;

statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali.*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica*
algebra lineare.

A01B - *Geometria*
geometria.

A02A - *Analisi matematica*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità.*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale,
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale.
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Art. 38. — Discipline fra cui scegliere sei annualità obbligatorie per il corso di laurea in discipline economiche e sociali.

M04X - *Storia contemporanea*

metodologia della ricerca storica (settore M04X);
storia contemporanea;
storia dei movimenti e dei partiti politici;
storia del giornalismo;
storia dell'agricoltura;
storia del lavoro;
storia della questione meridionale;
storia della sanità pubblica;
storia della storiografia contemporanea;
storia delle comunicazioni di massa;
storia dell'età contemporanea;
storia dell'Europa occidentale (settore M04X);
storia dell'industria (settore (M04X);
storia dello sport;
storia del Mezzogiorno;
storia del movimento contadino;
storia del movimento operaio;
storia del movimento sindacale;
storia del Risorgimento;
storia di una regione italiana.

M07B - *Logica e filosofia della scienza*

epistemologia;
filosofia della mente;
filosofia della scienza;
logica;
metodologia delle scienze naturali;
metodologia delle scienze sociali (settore (M07B);
metodologia delle scienze umane (settore M07B);
storia della logica;
storia dell'epistemologia.

Q01B - *Storia delle dottrine politiche:*

storia della filosofia politica (settore Q01B);
storia delle dottrine politiche;
storia delle dottrine politiche e sociali;
storia del pensiero politico;
storia del pensiero politico classico;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero politico medievale;
storia del pensiero politico moderno

Q02X - *Scienza politica:*

analisi delle politiche pubbliche;
analisi del linguaggio politico (settore Q02X);
metodologia della scienza politica;
organizzazione e comportamento giudiziario;
politica comparata;
politica locale;
relazioni internazionali;
scienza dell'amministrazione;
scienza dell'opinione pubblica;
scienza politica;
sistema politico italiano;
studi strategici;
teoria dell'organizzazione;
teoria dello sviluppo politico;
teoria politica

Q05A - *Sociologia generale:*

analisi del linguaggio delle scienze sociali;
metodi e tecniche del servizio sociale;
metodologia delle scienze sociali (settore Q05A);
metodologia delle scienze umane (settore Q05A);
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
modelli matematici per sociologi;
sistemi sociali comparati;
politica sociale;
sociologia;
sociologia dei gruppi;
sociologia della salute;
sociologia della scienza;
sociologia della sicurezza sociale;
sociologia dello sviluppo (settore Q05A);
sociologia del mutamento;
sociologia e organizzazione dei servizi sociali (settore Q05A);
sociometria;
storia del pensiero sociologico;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Q05C - *Sociologia dei processi economici e del lavoro:*

sociologia dei Paesi in via di sviluppo (settore Q05E);
sociologia della medicina;
sociologia del lavoro;
sociologia delle professioni;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo (settore Q05C);
sociologia economica;
sociologia e organizzazione dei servizi sociali (settore Q05C);

sociologia industriale;
relazioni industriali;
teoria e politica del lavoro:

Q05D - *Sociologia del territorio e dell'ambiente*:

sociologia dei Paesi in via di sviluppo (settore Q05G);
sociologia dell'ambiente;
sociologia delle comunità locali;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia del turismo;
sociologia urbana e rurale.

Q05E - *Sociologia dei fenomeni politici*:

sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia dell'amministrazione;
sociologia delle relazioni internazionali;
sociologia politica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 25 febbraio 1994

Il rettore: D'ALESSANDRO

94A3651

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale delle antiche Repubbliche marinare 1994
(Estrazione del 29 maggio 1994

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale delle antiche Repubbliche marinare 1994 - Estrazione 29 maggio in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie A 64416 di lire 2 miliardi abbinato all'equipaggio di Venezia;

2) Biglietto serie I 60029 di lire 300 milioni abbinato all'equipaggio di Pisa;

3) Biglietto serie V 62346 di lire 250 milioni abbinato all'equipaggio di Genova;

4) Biglietto serie U 29826 di lire 150 milioni abbinato all'equipaggio di Amalfi.

B) *Premi di seconda categoria:*

Premi di lire 40 milioni cadauno:

1) Biglietto serie A 30299;
2) Biglietto serie A 72950;
3) Biglietto serie D 03215;
4) Biglietto serie D 97665;
5) Biglietto serie E 61965;
6) Biglietto serie F 06661;
7) Biglietto serie F 07387;
8) Biglietto serie F 82620;
9) Biglietto serie G 60578;
10) Biglietto serie N 28752;
11) Biglietto serie N 43276;
12) Biglietto serie O 39058;
13) Biglietto serie Q 46452;
14) Biglietto serie Q 71944;
15) Biglietto serie S 64712;
16) Biglietto serie T 26848;
17) Biglietto serie U 04390;
18) Biglietto serie Z 27328.

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie A 64416 L. 3.500.000;
2) Biglietto serie I 60029 L. 2.500.000;
3) Biglietto serie V 62346 L. 2.000.000;
4) Biglietto serie U 29826 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 18 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

94A3682

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 maggio 1994

Dollaro USA	1596,12
ECU	1865,55
Marco tedesco	968,64
Franco francese	283,35
Lira sterlina	2420,04
Fiorino olandese	863,89
Franco belga	47,052
Peseta spagnola	11,739
Corona danese	246,60
Lira irlandese	2364,01
Dracma greca	6,484
Escudo portoghese	9,320
Dollaro canadese	1152,43
Yen giapponese	15,248
Franco svizzero	1139,68
Scellino austriaco	137,72
Corona norvegese	223,37
Corona svedese	202,88
Marco finlandese	292,76
Dollaro australiano	1177,94

94A3752

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana allevatori cavallo di razza «Franches Montagnes», in Modena.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in data 3 maggio 1994 al n. 256, visti semplici, div. II, è stata riconosciuta personalità giuridica all'Associazione italiana allevatori cavallo di razza «Franches Montagnes», con sede in Modena, e ne è stato approvato lo statuto.

94A3684

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio di ricerca del Gran Sasso, in L'Aquila

Con decreto ministeriale 4 maggio 1994 al Consorzio di ricerca del Gran Sasso, con sede a L'Aquila presso i laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, strada statale 17-*bis*, km 18,910, Assergi, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

94A3683

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 1586 in data 6 maggio 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «C.A.M.E.L. Cooperativa artigiana manutenzioni elettroniche - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'8 luglio 1985 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Livio Lonzar, con studio in Trieste, via Machiavelli, 3.

Con deliberazione n. 1588 in data 6 maggio 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Taurus - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 26 marzo 1986 per rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Tiacanella di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Merlo, con studio in Trieste, via Machiavelli, 3.

94A3685

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi dell'Aquila sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

storia greca;

storia dell'arte medievale e moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3690

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza (sede di Foggia), dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3689

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,

n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina di psicologia dell'età evolutiva alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3691

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina di psicologia sociale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti il trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3692

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945, e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

pedagogia sperimentale;

storia dell'arte contemporanea;

letteratura cristiana antica;

storia della lingua francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3693

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945, e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

filologia slava;

filosofia;

geografia;

geografia regionale;

igiene;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

letteratura cristiana antica;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura italiana;

pedagogia A;

pedagogia B;

sociologia della cultura;

storia contemporanea;

storia dei partiti politici e del sindacalismo;

storia della filosofia moderna e contemporanea;

storia della letteratura latina medievale;

storia delle dottrine politiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3694

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Sassari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

geografia economica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3695

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 aprile 1994 concernente: «Istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero dell'Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia (UOPAT) e relativo assetto organizzativo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, a pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella tabella *A* riportata nella seconda colonna, sopra la voce: «Autorizzazioni», va apposto «2», al rigo sottostante, dove è scritto «1 Responsabile *XI* liv.», si legga «1 Responsabile *IX* liv.»

94A3696

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 27 aprile 1994 recante: «Modificazione al decreto ministeriale 19 ottobre 1993 concernente autorizzazione generale all'esportazione e al transito di prodotti ad alta tecnologia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, a pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo capoverso, dove è scritto: «... nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del *1° luglio 1994*,.. », si legga: « .. nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del *18 maggio 1994*,...».

94A3697

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia 5
LIBRERIA 'AR' di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL ARENGARIO S R L
Via Mapelli 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione 42 44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - **inserzioni** ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300